

Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa» ed il secondo la «modifica del decreto n. 987 del 15 dicembre 2010, relativo all'imposizione di oneri di servizio pubblico da e per gli scali delle isole minori della Sicilia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A09451

DECRETO 17 giugno 2011.

Modifica del decreto n. 108 del 23 marzo 2011, relativo all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 4 comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche all'aeroporto di Reggio Calabria;

Visto il proprio decreto n. 108 del 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2011 che impone oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa;

Vista la comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 16, paragrafo 4, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 141/5 del 12 maggio 2011, relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;

Viste le comunicazioni della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 141/6/7/8 del 12 maggio 2011, relative ai bandi di gara per la concessione in esclusiva e con una compensazio-

ne finanziaria dei collegamenti aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa;

Considerato che, nel caso in cui nessun vettore comunitario accetti di effettuare i collegamenti, senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011, gli stessi vettori sono autorizzati a presentare le offerte per l'aggiudicazione della gara entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'informativa nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Considerato che per quanto riportato nel punto precedente occorre spostare la data di inizio dell'entrata in vigore degli oneri di servizio oltre la data del 27 giugno 2011 prevista dal decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011.

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2011 che impone oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa è così modificato:

«Art. 2 - Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 19 settembre 2011».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A09454

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach» in S. Michele all'Adige ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;



Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Istituto Agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" con sede legale in Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 3757 del 23 febbraio 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 12-13 gennaio 2011 presso il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach", Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento);

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" con sede legale in Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Persistenza d'azione dei fitofarmaci;

- Attività d'azione dei fitoregolatori.

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree non agricole;

- Coltive arboree;

- Coltive erbacee;

- Coltive forestali;

- Coltive medicinali ed aromatiche;

- Coltive ornamentali;

- Coltive orticole;

- Conservazione post-raccolta;

- Diserbo;

- Entomologia;

- Microbiologia agraria;

- Nematologia;

- Patologia vegetale;

- Zoologia agraria;

- Vertebrati dannosi;

- Apicoltura;

- Fitoregolatori.

Art. 2.


1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" di S. Michele all'Adige (Trento) è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" di S. Michele all'Adige (Trento), deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

11A09291

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura - S.I.P.C.A.M.» in Pero ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro "Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura - S.I.P.C.A.M.", con sede legale in via Sempione, 195 - 20016 Pero (MI), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 11346 dell'11 maggio 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 14-15 gennaio 2011 presso il Centro "Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura - S.I.P.C.A.M.";

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura - S.I.P.C.A.M.", con sede legale in via Sempione, 195 - 20016 Pero (MI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

- Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

- Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

- Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

- Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

- Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

- Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree acquatiche;
- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;

